



Bruxelles, 17.8.2018  
COM(2018) 595 final

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi  
per il 2016**

## Indice

1. INTRODUZIONE.....	2
2. BASE GIURIDICA.....	3
3. METODOLOGIA E INFORMAZIONI RICEVUTE DAGLI STATI MEMBRI .....	3
4. IL SETTORE DEGLI IDROCARBURI IN MARE NELL'UNIONE EUROPEA .....	4
4.1 Impianti e produzione .....	4
4.2 Controlli in mare, indagini, interventi di applicazione delle norme e quadro normativo.....	7
5. DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI E PRESTAZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE .....	9
6. CONCLUSIONI .....	10

## 1. INTRODUZIONE

La direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE<sup>1</sup> (la “direttiva Sicurezza operazioni in mare”) intende raggiungere un elevato livello di sicurezza nello svolgimento di queste operazioni. La salute dei lavoratori, l’ambiente, le piattaforme e le attrezzature per le operazioni in mare e le attività economiche quali la pesca e il turismo beneficiano di un livello di sicurezza elevato. Le disposizioni della direttiva, come attuate dagli Stati membri, contribuiranno a evitare gli incidenti gravi, a ridurre il numero di incidenti e a darvi efficacemente seguito per mitigarne le conseguenze.

Lo scopo della presente relazione annuale è quello di fornire dati sul numero e il tipo di impianti nell’Unione europea e fornire informazioni sugli incidenti e le prestazioni di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. La serie di relazioni annuali che si verrà a costituire nel tempo servirà per monitorare lo sviluppo cronologico delle prestazioni di sicurezza negli Stati membri e nelle regioni.

In base alle relazioni presentate dagli Stati membri, la Commissione è giunta alla conclusione che il settore europeo delle operazioni in mare ha dato prova di buone prestazioni di sicurezza nel 2016.

### **Sintesi**

Come previsto dalla direttiva Sicurezza operazioni in mare e sulla base delle relazioni annuali degli Stati membri, la Commissione pubblicherà una relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione europea.

La Commissione ha ricevuto dati da Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Romania, Spagna e Regno Unito. La maggior parte degli impianti è situata nel Mare del Nord e nell’oceano Atlantico (410), mentre se ne trovano 165 nel Mediterraneo e 9 nel Mar Nero.

Le autorità competenti hanno effettuato periodiche ispezioni degli impianti in mare nelle rispettive giurisdizioni. A seguito di gravi incidenti, due Stati membri hanno condotto ispezioni nel periodo di riferimento: il Regno Unito (21 per questioni legate alla sicurezza e all’ambiente, una a seguito di un incidente grave) e i Paesi Bassi (una a seguito di un incidente grave).

I dati forniti dagli Stati membri, in particolare il numero e la gravità degli incidenti segnalati, dimostrano che gli operatori in mare nel settore degli idrocarburi hanno svolto le loro attività in condizioni di sicurezza nel 2016.

---

<sup>1</sup> GU L 178 del 28 giugno 2013, pag. 66.

## 2. BASE GIURIDICA

Conformemente all'articolo 25 della direttiva Sicurezza operazioni in mare, la Commissione pubblica una relazione annuale sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IX (punto 3) della direttiva.

Le relazioni annuali che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 25 contengono almeno le informazioni seguenti:

- a) numero, età e ubicazione degli impianti;
- b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;
- c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune di notifica di cui all'articolo 23;
- d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare;
- e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Il termine entro il quale gli Stati membri devono pubblicare le informazioni richieste è il 1° giugno dell'anno successivo al periodo di riferimento (cioè il 1° giugno 2017 per l'anno 2016).

Gli Stati membri devono utilizzare per la comunicazione un formato comune come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014. Il regolamento di esecuzione stabilisce un formato comune per la condivisione delle informazioni sugli indicatori dei grandi rischi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti di idrocarburi in mare e un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli Stati membri<sup>2</sup>. Un documento di orientamento della Commissione<sup>3</sup> del 25 novembre 2015, redatto e approvato dal gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (EUOAG), fornisce ulteriori informazioni specifiche sul regolamento di esecuzione e illustra le modalità pratiche di utilizzo del formato per la presentazione dei dati.

## 3. METODOLOGIA E INFORMAZIONI RICEVUTE DAGLI STATI MEMBRI

A norma dell'allegato IX (punto 3) della direttiva Sicurezza operazioni in mare, gli Stati membri devono presentare una serie di informazioni chiaramente definite sugli incidenti avvenuti nel rispettivo settore degli idrocarburi in mare, utilizzando i modelli indicati dal regolamento di

---

<sup>2</sup> GU L 302 del 22.10.2014, pag. 2.

<sup>3</sup>[https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/2015\\_11\\_25\\_implementing\\_regulation\\_guidance\\_document\\_final.pdf](https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/2015_11_25_implementing_regulation_guidance_document_final.pdf).

esecuzione (UE) n. 1112/2014. I dati presentati devono contenere informazioni sugli impianti in mare nel settore degli idrocarburi in funzione nell'UE, quali il numero, il tipo, l'ubicazione e l'età. Le relazioni degli Stati membri devono anche indicare il numero di controlli in mare, indagini e interventi di applicazione delle norme e fornire informazioni sul numero di incidenti per categoria e sul numero di infortuni.

Oltre ai dati sui singoli Stati membri, la Commissione ha valutato le prestazioni di sicurezza delle regioni. A tal fine, la Commissione considera: Germania, Danimarca, Francia, Regno Unito, Irlanda e Paesi Bassi come il gruppo "Mare del Nord e Atlantico"; Spagna, Grecia, Croazia, Italia e Malta come il gruppo "Mediterraneo"; Bulgaria e Romania come il gruppo "Mar Nero"; e Lettonia e Polonia come il gruppo "Mar Baltico".

Per la relazione annuale sulla sicurezza, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite da Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Romania, Spagna e Regno Unito. Altri Stati membri non erano attivi nel settore degli idrocarburi in mare o non hanno presentato informazioni pertinenti per la presente relazione.

Con l'eccezione del Regno Unito, tutti gli Stati membri in cui si effettuano operazioni in mare nel settore degli idrocarburi hanno fornito dati completi su tutti gli impianti. Di converso, il Regno Unito si è limitato a dar conto, in alcune parti della sua relazione sulla sicurezza in mare, solo degli impianti che erano soggetti a una revisione regolamentare della documentazione della valutazione del rischio (articolo 42, paragrafo 2 della direttiva Sicurezza operazioni in mare). Di conseguenza, le informazioni del Regno Unito relative a indagini, interventi di applicazione delle norme, dati relativi agli incidenti e prestazioni delle operazioni in mare si limitano a 129 impianti su un totale di 225.

Al fine di valutare le prestazioni di sicurezza degli Stati membri, la Commissione ha messo a confronto gli incidenti e gli incidenti gravi in relazione al numero degli addetti e alle ore di lavoro per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

## 4. IL SETTORE DEGLI IDROCARBURI IN MARE NELL'UNIONE EUROPEA

### 4.1 Impianti e produzione

La grande maggioranza degli impianti in mare nelle acque dell'UE si trova nel Mare del Nord, in particolare nel Regno Unito e nei Paesi Bassi (circa il 38% e il 26%, rispettivamente, degli impianti in mare nelle acque dell'UE). Nel Mediterraneo, l'Italia è lo Stato membro più attivo, seguito dalla Croazia. Nella regione del Mar Nero, in Romania sono presenti operatori del settore e la Bulgaria ha avviato le attività di esplorazione. Secondo le relazioni ricevute dagli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, solo la Polonia produce idrocarburi in mare in quest'area (cfr. tabella 1).

Tabella 1: Impianti fissi: “Tipo di impianto”, per regione e per Stato membro

Regione/Paese		Tipo di impianto (*)				
		FMI	FNP	FPI	NUI	TOTALE
<b>Mar Baltico</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	Polonia	1	0	0	1	2
<b>Mar Nero</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
	Bulgaria	0	0	0	1	1
	Romania	8	0	0	0	8
<b>Mediterraneo</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>146</b>	<b>165</b>
	Croazia	2	0	0	18	20
	Grecia	1	0	0	1	2
	Italia	12	0	3	125	140
	Spagna	1	0	0	2	3
<b>Mare del Nord e Atlantico</b>		<b>158</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>211</b>	<b>410</b>
	Danimarca	10	0	0	19	29
	Germania	2	0	0	0	2
	Irlanda	1	0	0	1	2
	Paesi Bassi	56	0	0	96	152
	Regno Unito	89	1	21	114	225
<b>Totale</b>		<b>182</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>359</b>	<b>586</b>

(\*) FMI - Impianto fisso, con personale; FNP - Impianto fisso, non destinato alla produzione; FPI - Impianto galleggiante destinato alla produzione; NUI - Impianto (normalmente) senza personale

La maggior parte degli impianti nelle acque dell’UE è stata realizzata fra il 1980 e il 2000. Dal 2010 la costruzione di nuovi impianti di produzione è in calo, soprattutto nel Mare del Nord, nella regione dell’Atlantico e nel Mediterraneo (tabella 2 e figura 1). Nell’allegato della relazione gli impianti figura una panoramica dettagliata degli impianti degli Stati membri per anno di costruzione.


La maggior parte (circa il 94%) degli idrocarburi dell’UE è prodotta nel Mare del Nord e nella regione dell’Atlantico (tabella 3), con il Regno Unito al primo posto, seguito dai Paesi Bassi e dalla Danimarca; Italia e Croazia sono produttori attivi nel Mediterraneo, mentre nel Mar Nero solo la Romania ha attualmente una produzione apprezzabile.

Tabella 2: Numero di impianti entrati in attività, per decennio, per regione

Anno di costruzione	REGIONE				
	Mar Baltico	Mar Nero	Mediterraneo	Mare del Nord e Atlantico	Totale UE
1960-1969	0	0	7	23	30
1970-1979	0	1	14	55	70
1980-1989	0	7	51	99	157
1990-1999	1	0	42	118	161
2000-2009	1	1	41	69	112
2010-2019	0	0	10	36	46
<b>Totale UE</b>	2	9	165	400	576

Tabella 3: Produzione in mare di idrocarburi nell'UE in kilotonnellate di petrolio equivalente (kton)

REGIONE	Paese	kton	% del totale UE
<b>Mar Baltico</b>		<b>122,91</b>	<b>0,11%</b>
	Polonia	122,91	0,11%
<b>Mar Nero</b>		<b>1 558,89</b>	<b>1,34%</b>
	Bulgaria	61,78	0,05%
	Romania	1 497,11	1,29%
<b>Mediterraneo</b>		<b>5 462,40</b>	<b>4,71%</b>
	Croazia	867,89	0,75%
	Grecia	180,51	0,16%
	Italia	4 217,00	3,63%
	Spagna	197,00	0,17%
<b>Mare del Nord e Atlantico</b>		<b>108 932,45</b>	<b>93,85%</b>
	Danimarca	11 341,00	9,77%
	Germania	1 038,09	0,89%
	Irlanda	130,88	0,11%
	Paesi Bassi	13 853,00	11,93%
	Regno Unito	82 569,48	71,13%
<b>Totale</b>		<b>116 076,65</b>	<b>100,00%</b>



*Figura 1: Nuovi impianti fissi per decennio e per regione*

#### 4.2 Controlli in mare, indagini, interventi di applicazione delle norme e quadro normativo

Non tutti gli Stati membri hanno potuto istituire autorità competenti che fossero operative entro il termine di attuazione previsto dalla direttiva Sicurezza operazioni in mare (19 luglio 2015). All'inizio del periodo di riferimento nel 2016, due Stati membri con impianti in mare non avevano ancora attuato completamente la direttiva e stavano proseguendo le loro attività in tal senso.

La tabella 4 illustra in dettaglio il numero di controlli in mare. Oltre all'analisi delle relazioni formali sugli incidenti, le indagini e il seguito ad esse dato sono lo strumento principale per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e ambiente e della legislazione nel settore delle operazioni in mare. Il numero di controlli di norma aumenta in proporzione al numero di impianti. Si osserva tuttavia che, rispetto agli altri Stati membri, le autorità competenti di Italia e Germania hanno condotto un numero relativamente alto di controlli in rapporto al numero di impianti.

L'articolo 18 della direttiva Sicurezza operazioni in mare definisce i poteri delle autorità competenti degli Stati membri in relazione alle operazioni e agli impianti. Esse possono vietare operazioni e imporre l'adozione di misure ai fini di garantire la conformità con i principi generali della gestione del rischio per prevenire gli incidenti e assicurare che le operazioni siano sicure. Solo gli Stati membri che producono idrocarburi nella regione del Mare del Nord hanno attuato misure in tal senso, soggette all'obbligo di comunicazione, quali interventi di applicazione delle norme o condanne (10 nel 2016).

Le autorità competenti hanno effettuato periodiche ispezioni degli impianti in mare nelle rispettive giurisdizioni. A seguito di gravi incidenti, due Stati membri hanno condotto indagini nel periodo di riferimento: il Regno Unito (21 per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente, una a seguito di un incidente grave) e i Paesi Bassi (una a seguito di un incidente grave). Nel numero di incidenti gravi



sono compresi anche gli incidenti con un forte potenziale di provocare decessi o lesioni personali gravi anche se non hanno condotto a tale esito.

Il Regno Unito ha attuato 7 misure di applicazione delle norme, soprattutto ingiunzioni, per i 129 impianti compresi in questa parte della relazione (su 225 impianti), i Paesi Bassi 2 (sanzioni amministrative) e l'Irlanda 1. Riguardo al quadro normativo, gli Stati membri hanno compiuto ulteriori progressi per far rispettare la direttiva Sicurezza operazioni in mare attraverso l'attuazione di norme nazionali. L'Italia ha segnalato di aver elaborato ulteriori misure sulla preparazione e risposta alle emergenze nell'ambito della cooperazione mediterranea.

*Tabella 4: Numero di controlli in mare per regione e per Stato membro nel 2016*

<b>REGIONE</b>	<b>Paese</b>	<b>Controlli</b>	<b>Giorni-uomo trascorsi negli impianti (spostamenti non compresi)</b>	<b>Numero di impianti ispezionati</b>
<b>Mar Baltico</b>		<b>4</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
	Polonia	4	14	2
<b>Mar Nero</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Bulgaria	1	1	1
	Romania	0	0	0
<b>Mediterraneo</b>		<b>424</b>	<b>431</b>	<b>121</b>
	Croazia	22	22	20
	Italia	401	408	100
	Spagna	1	1	1
<b>Mare del Nord e Atlantico</b>		<b>306</b>	<b>1 466,5</b>	<b>257</b>
	Danimarca	14	50	15
	Germania	11	11	2
	Irlanda	3	11	1
	Paesi Bassi	68	72	49
	Regno Unito	210	1 322,5	190
<b>Totale</b>		<b>735</b>	<b>1 912,5</b>	<b>381</b>

## 5. DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI E PRESTAZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE

Di tutti gli Stati membri attivi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Danimarca hanno segnalato incidenti:

- Regno Unito: 27 eventi da comunicare (ai sensi dell'allegato IX della direttiva Sicurezza operazioni in mare), tra i quali un incidente grave; la relazione del Regno Unito riguarda 129 impianti (su un totale di 225). Nella sua relazione annuale, il Regno Unito non ha presentato ulteriori elementi di dettaglio sull'incidente grave, che era ancora oggetto d'indagine.
- Paesi Bassi: 13 eventi da comunicare (ai sensi dell'allegato IX della direttiva sicurezza operazioni in mare), tra i quali un incidente grave. All'origine dell'incidente grave vi sono stati errori procedurali/organizzativi e un errore operativo.
- Danimarca: 2 eventi da comunicare (ai sensi dell'allegato IX della direttiva sicurezza operazioni in mare) e nessun incidente grave.

La maggior parte degli eventi da comunicare rientrava nella categoria delle emissioni accidentali (59,5% del totale), il 26,2% riguardava la perdita di controllo del pozzo (eruzione/attivazione del sistema di deviazione), il 7,1% guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) e il 4,8% la perdita di integrità strutturale. Un incidente ha reso necessaria l'evacuazione del personale.

*Tabella 5: Incidenti per categorie (allegato IX della direttiva Sicurezza operazioni in mare, a livello dell'UE)*

Categorie dell'Allegato IX	N. di eventi	Percentuale (sul totale della categoria)	Percentuale (sul totale degli eventi)
<b>(a) Emissioni accidentali</b>	<b>25</b>	<b>59,5%</b>	<b>59,5%</b>
Emissioni accidentali di idrocarburi infiammanti - Incendi	0	0,0%	0,0%
Emissioni accidentali di idrocarburi infiammanti - Esplosioni	0	0,0%	0,0%
Emissioni accidentali di gas non infiammanti	13	52,0%	31,0%
Emissioni di petrolio non infiammanti	7	28,0%	16,7%
Emissioni di sostanze pericolose	5	20,0%	11,9%
<b>(b) Perdita di controllo del pozzo</b>	<b>11</b>	<b>26,2%</b>	<b>26,2%</b>
Esplosioni	0	0,0%	0,0%
Esplosione/ attivazione del sistema di deviazione	11	100,0%	26,2%
Guasto della barriera del pozzo	0	0,0%	0,0%
<b>(c) Guasti dei SECE</b>	<b>3</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,1%</b>
<b>(d) Perdita di integrità strutturale</b>	<b>2</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,8%</b>

Perdita di stabilità/galleggiamento	0	0,0%	0,0%
Perdita di stazionarietà	1	50,0%	2,4%
Perdita di integrità strutturale	1	50,0%	2,4%
<b>(e) Collisione con una nave</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>(f) Incidenti di elicottero</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>(g) Incidenti mortali (*)</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>(h) Lesioni gravi a 5 o più persone nello stesso incidente (*)</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>(i) Evacuazioni di personale</b>	<b>1</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,4%</b>
<b>(j) Incidenti ambientali (**)</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

*(\*) Solo se in relazione con un incidente grave*

*(\*\*) In base alle relazioni degli Stati membri, gli incidenti gravi non sono stati considerati incidenti ambientali.*

## 6. CONCLUSIONI

La Commissione ha valutato la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'UE in base ai dati forniti dagli Stati membri secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione sulla presentazione dei dati. Di conseguenza, l'accuratezza della valutazione della Commissione dipende dalle informazioni presentate dagli Stati membri. Poiché la presente relazione annuale è la prima in materia, non è ancora possibile fare un raffronto con gli anni precedenti e formulare conclusioni sulle tendenze della sicurezza nell'UE.

Tenendo conto dei dati forniti dagli Stati membri e preso atto del numero esiguo e del basso livello di gravità degli incidenti comunicati, il settore europeo degli idrocarburi in mare sembra aver dato prova di un livello di sicurezza adeguato. Questa conclusione è conforme con la valutazione delle autorità competenti nazionali, ad esempio quelle britanniche, che evidenzia un calo degli eventi pericolosi e della frequenza degli infortuni da comunicare in rapporto alle ore lavorate.

Specificamente, la Commissione osserva che non sono stati comunicati incidenti mortali per il 2016. In futuro, le relazioni, i confronti fra gli anni e il monitoraggio delle tendenze mostreranno se il settore delle operazioni in mare possa mantenere questo livello di sicurezza o migliorare ulteriormente.